Allegato 1 al Disciplinare
Da inserire nella busta A

CAPITOLATO LOTTO N.4

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE

La presente polizza è stipulata tra

Università per Stranieri di Siena
Via Pantaneto, 45
53100 Siena
P.IVA /P.I. 80007610522

e

Società Assicuratrice
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	**31.10.2007**
Alle ore 24.00 del :	**31.10.2010**

Con scadenze dei periodi
di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	**31.10**

Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione;
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato	Il soggetto Pubblico e Privato il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, ovvero l'Università per Stranieri di Siena ed i Soggetti individuati
Società :	l'impresa assicuratrice;
Broker :	la Aon S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso – cioè l'insorgere della controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 2 Altre Assicurazioni
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 19 1 0 C.C.)

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 31 giorni dalla decorrenza suddetta.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza
Si prende e si da' atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti alla Spettabile AON S.p.A. con sede in Firenze Via Frà Bartolommeo, 16.
La Spettabile AON S.p.A. provvederà quindi da parte sua a trasmettere i premi incassati con valuta fissa al 10 del mese successivo all'incasso.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, alla Società oppure al Broker incaricato entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.) L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 Recesso in caso di sinistro
Dopo la definizione di ciascun sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, la Società può recedere dall'assicurazione al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata con

preavviso di 90 giorni; in tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell' imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 9 Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dallalegge stessa, previo interpello della Società.
Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

Art. 10 Regolazione del premio

A)

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'Art. 25 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società , fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

B) Per le adesioni facoltative

La Società emetterà le apposite appendici di regolazione premio, relative ai periodi delle precedenti adesioni e con indicazione degli aderenti e dei relativi premi, con cadenza quadrimestrale e riferite ai seguenti quadrimestri:
ore 00 del 31 ottobre – ore 24 del 28 febbraio
ore 00 del 1 marzo –ore 24 del 30 giugno
ore 00 del 1 luglio – ore 24 del 31 ottobre
relativamente ad ogni annualità contrattuale.
Il pagamento delle appendici di regolazione premio dovrà essere effettuato nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Societa', secondo quanto regolato al punto A) che precede.Se l'Assicurato non paga i premi nei termini temporali stabiliti, la garanzia resta sospesa sin dalla data di effetto della copertura e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 11 Clausola broker
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi della legge 792/84 e del Dlgs 209/05 e successive modifiche ed integrazioni la gestione del presente contratto alla AON SpA, in relazione a ciò si conviene che tutte le comunicazioni cui l'Assicurato è tenuto in dipendenza del presente contratto, nonché il pagamento dei premi, potranno dallo stesso essere effettuati per il tramite della predetta AON SpA.

Art. 12 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 Coassicurazione e delega (opzionale)
Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.
L'incasso dei premi di polizza verrà effettuato dalla Aon SpA e rimesso direttamente a ciascuna Società, sia delegataria anche al 100%, che eventuali coassicuratrici, il 10 del mese successivo all'incasso medesimo.

Art. 14 Limiti territoriali
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città dei Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'UE, in Svizzera e che vengono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Art. 15 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 17 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Precisazione
Si conviene tra le Parti che il presente capitolato annulla e sostituisce tutte le condizioni a stampa della Società

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 19 Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura le spese per la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti agli Assicurati per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Le garanzie vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti, e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi , mansioni e compiti d'ufficio per procedimenti di responsabilità penale, amministrativa o civile, ovvero quando gli Assicurati debbano agire in sede civile per ottenere il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi
Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, compresa la remissione di querela;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

Le garanzie valgono per:
I) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;

II) Difesa Penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.
La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:

- assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento).
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
La presente prestazione opera in deroga all'articolo 20 – Esclusioni, lettera "m".

III) Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente) nello svolgimento

dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata semprechè connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato).

IV) Spese di resistenza per azioni avanti il giudizio ordinario, alla Corte dei Conti o al T.A.R.: l'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del codice civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità civile terzi e/o Responsabilità civile patrimoniale, stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa. Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

V) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. nr. 626/94 e D.Lgs. 22/97 (c.d. Legge Ronchi); D.Lgs.494/96 e D.Lgs. 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- le violazioni alla Legge nr. 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi dell'art.7 della Legge 675.

VI) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 22/97 (c.d. Legge Ronchi) e delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

VII) L'arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all'indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

VIII) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.
Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, purchè gli assicurati siano prosciolti con provvedimento definitivo o archiviazione per mancanza del danno.
Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società provvederà all' anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.
La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.
Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, salvo l'integrazione con la garanzia di cui al punto IX.
La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell'articolo 20 Esclusioni, punto "b".

IX) ***Responsabilità amministrativa, contabile, giudizio di conto (ad adesione facoltativa)***
Sono, altresì, garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa per colpa grave nei confronti degli Assicurati che abbiano provveduto ad aderire alla presente garanzia aggiuntiva, mediante il versamento della relativa quota di premio.
La presente estensione, il cui costo rimarrà a totale carico degli Assicurati aderenti, è prestata applicando il premio finito pro – capite secondo quanto successivamente indicato.
<u>La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell'articolo 20 Esclusioni, punto "b".</u>

A) - FORMA A – PRIMA ADESIONE

Le adesioni alla copertura rivalsa per colpa grave dovranno essere comunicate alla Società da parte della Contraente entro e non oltre 31 Dicembre 2007
Per le adesioni che perverranno alla Società entro il predetto termine la copertura decorre automaticamente dalle 00 del 01 Novembre 2007
Questa forma di adesione è valida esclusivamente per la prima annualità contrattuale.

B) - FORMA B - ADESIONI SUCCESSIVE
Per le adesioni successive al 31 Dicembre 2007, vengono fissate scadenze mensili.
La copertura decorre automaticamente dalle ore 00 del primo giorno relativo al mese di adesione.

C) – PREMIO DI ADESIONE
Per la quantificazione del premio pro-capite si procederà come segue:

- adesioni ricevute entro il 28 febbraio di ogni anno: l'intera quota annuale a carico del soggetto assicurato (ossia il 25% del premio afferente la garanzia base);
- adesioni ricevute successivamente al 28 febbraio ed fino al 30 giugno di ogni anno: i due/terzi dell'intera quota annuale a carico del soggetto assicurato (ossia i due/terzi del 25% del premio afferente la garanzia base);
- adesioni ricevute successivamente al 30 giugno e fino al 31 ottobre di ogni anno: un/terzo della quota annuale a carico del soggetto assicurato (ossia un/terzo del 25% del premio afferente la garanzia base);

D) - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Per l'attivazione della copertura (sia per le adesioni di cui alla forme A=, sia per le adesioni di cui alla Forma B=) è data facoltà alla Contraente di trasmettere le adesioni alla Società, anche a mezzo fax e per il tramite del Broker, entro le ore 12 del penultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Le singole adesioni inviate alla Società saranno corredate da apposito prospetto riepilogativo delle stesse. La Società s'impegna a restituire al Broker il predetto prospetto riepilogativo debitamente sottoscritto a conferma dell'attivazione della copertura.
Gli originali delle citate singole adesioni resteranno a disposizione della Società presso la sede della Contraente per qualsivoglia necessità. Su precisa richiesta della Società, la Contraente sarà tenuta ad inviarli alla stessa per il tramite del Broker.

Art. 20 Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e l'Assicurato;
b) per vertenze concernenti l'ambito fiscale ed amministrativo, salvo quando indicato al punto VIII e IX dell'art. 19
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione,
o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;

l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
m) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto indicato all'art. 19 punto II
n) vertenze concernenti rapporti di lavoro e sindacali

Art. 21 Inizio e termine della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti e /o atti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei cinque anni antecedenti il giorno di decorrenza del contratto semprechè il sinistro venga denunciato entro dodici mesi dalla cessazione dello stesso.
La garanzia s'intende prestata anche per le controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e della relativa retroattività ed insorti nel termine di 5 anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.
Per fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono quelli avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
La garanzia non opera per le controversie insorgenti da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente assicurazione.
Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi insorti dopo tre mesi dalla decorrenza del contratto di assicurazione
.

Art. 22 - Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia l'Assicurato e' tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.
Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un legale competente per la controversia, come da successivo art. 24.
In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Art. 23 - Gestione del sinistro
La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore la decisione verra' demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 16 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

Art. 24 - Scelta del legale, sostituzione del legale
L'Assicurato, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia competente per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
Esclusivamente ai fini dei rapporti esistenti fra gli Assicurati e la Contraente e relativamente al disposto dell'art.12 del vigente C.C.N.L. – area dirigenza – l'Assicurato dovrà indicare all'Amministrazione di appartenenza il nominativo dell'avvocato prescelto.
La Società prende atto che l'Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale, precedentemente indicato per la gestione della controversia, purchè la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico

Art. 25 - Determinazione del premio e del massimale

Le garanzie previste dalla presente polizza operano sino al massimo di € 50.000,00= per evento e € 150.000,00= per anno assicurativo.

Soggetti Assicurati:

- Il'Università per Stranieri di Siena
- I sottoindicati soggetti privati assicurati:

n° 15 Amministratori compreso il Rettore Magnifico
n° 1 Direttore Amministrativo
tutti i dipendenti dell'Ente

Il premio annuo, comprensivo di imposte, è determinato come segue:

€ ..... per n° 15 Amministratori compreso il Rettore Magnifico ed il Pro Rettore
€ ..... per n° 1 Direttore Amministrativo
€ ..... calcolato sul preventivo retribuzioni dei dipendenti di € 3.900.000,00 al tasso Lordo del .....

Allegato UNO

Clausole Vessatorie:

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

- **Art. 1,** delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Dichiarazione relativa alle circostanze del rischio
- **Art. 2** delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori
- **Art. 8** delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, Recesso per sinistro
- **Art. 14,** Validità territoriale
- **Art. 23** Gestione del sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE